



pfm sintesi

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001**

PARTE GENERALE

SOMMARIO

Definizioni	3
CAPITOLO 1	5
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	5
1.2. L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto.....	16
1.3. L'adozione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.....	18
CAPITOLO 2	20
2.1. Adozione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	20
2.2. Le Linee Guida Confindustria e i "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza".....	20
2.3. Le caratteristiche del Modello.....	22
2.4. Funzione e scopo del Modello.....	22
2.5. Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare.....	23
2.6. Predisposizione del Modello.....	24
2.6.1. Principi generali cui si ispira il Modello.....	25
2.6.2. La procedura di adozione, modifica ed integrazione del Modello.....	26
2.7. Destinatari del Modello.....	26
CAPITOLO 3	28
3.1. La Società.....	28
3.2. La Corporate Governance di PFM.....	28
3.3. Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.....	29
3.4. Individuazione delle Attività Sensibili e piano dei controlli.....	30
CAPITOLO 4	32
4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4.2. Durata in carica.....	34
4.3. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	35
4.4. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	37
4.5. Regole di convocazione e di funzionamento.....	38
4.6. Flussi informativi dell'OdV verso gli organi sociali.....	38
4.7. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	39
4.8. Modalità delle segnalazioni.....	41
4.9. Obblighi di riservatezza.....	41
4.10. Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.....	41
4.11. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	42
4.12. <i>Whistleblowing</i> : la tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti.....	42
CAPITOLO 5	44
5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	44
5.1.1. La comunicazione iniziale.....	44
5.1.2. La formazione.....	44
5.2. Informazione dei Consulenti, <i>Partner</i> e Fornitori.....	44
CAPITOLO 6	45
6.1. Funzione del sistema sanzionatorio.....	45
6.2. Dipendenti soggetti al CCNL.....	45
6.2.1. Sistema sanzionatorio.....	45
6.3. Misure nei confronti dei dirigenti.....	47
6.4. Misure nei confronti dell'organo amministrativo.....	47
6.5. Misure nei confronti dei membri dell'OdV.....	47
6.6. Misure nei confronti dei Consulenti, <i>Partner</i> e Fornitori.....	47
CAPITOLO 7	49
Verifiche sull'adeguatezza del Modello	49

Definizioni.

Oltre ai termini definiti altrove in questo documento, i seguenti termini con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato indicato qui di seguito, sia che vengano utilizzati nella forma singolare o plurale e viceversa.

“**Area a Rischio**”: indica l’area in cui sono identificabili le attività e/o operazioni di PFM nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

“**Assemblea**”: indica l’assemblea dei soci di PFM.

“**Attività Sensibili**”: indica le attività e/o operazioni di PFM nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

“**Capogruppo**”: indica PFM Sintesi S.r.l., con sede legale a Milano (MI), via Enrico Toti n. 4.

“**CCNL**”: indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi) attualmente in vigore ed applicato da PFM.

“**Codice Etico**”: indica il codice etico adottato da PFM.

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica l’attuale organo amministrativo di PFM, composto dal Presidente e due consiglieri;

“**Consulenti**”: indica coloro che agiscono in nome e/o per conto di PFM sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con la Società in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.

“**D.lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”: indicano il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

“**Destinatari**”: indica tutti coloro ai quali si rivolge il Modello compresi i Dipendenti, i Consulenti, i Fornitori e i *Partner*.

“**Dipendenti**”: indica tutti i dipendenti di PFM (compresi eventuali dirigenti).

“**Enti**”: indica le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica la cui responsabilità amministrativa è prevista dal Decreto.

“**Fornitori**”: indica fornitori di beni e servizi della Società, professionali e non, inclusi quelli di natura finanziaria.

“**Linee Guida Confindustria**”: indica le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.

“**Modello**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto ed adottato dalla Società.

“**Organi Sociali**”: indica l’Assemblea e l’organo amministrativo di PFM, attualmente composto dal Consiglio di Amministrazione.

“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”: indicano l’organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

“**Pubblica Amministrazione**” o “**P.A.**”: indicano la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

“**Partner**”: indica le controparti contrattuali di PFM, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di rapporto di collaborazione contrattualmente regolato (associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività Sensibili.

“**PFM**” o “**Società**”: indica PFM Sintesi S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Enrico Toti n. 4, partita IVA e codice fiscale: 08042690969.

“**Presidente**”: indica il presidente del Consiglio di Amministrazione;

“**Principi**”: indica i “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*” elaborati di concerto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Associazione Bancaria Italiana, dal Consiglio Nazionale Forense e da Confindustria.

“**Reati**”: indica i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni.

“**Testo Unico Sicurezza**”: indica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

CAPITOLO 1.

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.

In data 4 luglio 2001, in parziale attuazione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto è di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa degli Enti.

L'articolo 5 del Decreto sancisce, infatti, la responsabilità dell'Ente, qualora determinati Reati (reati c.d. presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Il Decreto, pertanto, sancisce un'estensione della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni illeciti penali, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, agli Enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso. Il “vantaggio” e l’“interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'Ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito venga commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato medesimo.

Ad oggi i Reati c.d. presupposto risultano essere i seguenti:

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto):

- i) malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-*bis* del codice penale)¹;

¹ Così come modificato dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante le *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”* (c.d. Decreto frodi).

- ii) indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter del codice penale)²;
- iii) concussione (articolo 317 del codice penale)³;
- iv) corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale)⁴;
- v) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 319, 319-bis e 321 del codice penale);
- vi) corruzione in atti giudiziari (articoli 319-ter e 321 del codice penale);
- vii) induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)⁵;
- viii) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale)⁶;
- ix) istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)⁷;
- x) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale);
- xi) truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale);
- xii) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)⁸;
- xiii) frode informatica (articolo 640-ter del codice penale);
- xiv) peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, abuso d'ufficio (articoli 314, 316, 318, 319, 321, 322, commi primo e terzo, 322-bis, 323, 346-bis del codice penale)⁹.
- xv) esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898).

² Così come modificato dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante le “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto frodi).

³ Così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” in vigore dal 28 novembre 2012.

⁴ Così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁵ Reato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁶ Così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁷ Così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁸ Così come modificato dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante le “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto frodi).

⁹ Così come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

REATI INFORMATICI (articolo 24-*bis* del Decreto):

- i) falsità in un documento informatico pubblico (articolo 491-*bis* del codice penale)¹⁰;
- ii) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* del codice penale);
- iii) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* del codice penale)¹¹;
- iv) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615-*quinquies* del codice penale)¹²;
- v) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quater* del codice penale);
- vi) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* del codice penale)¹³;
- vii) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* del codice penale);
- viii) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* del codice penale);
- ix) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* del codice penale);
- x) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* del codice penale);
- xi) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-*quinquies* del codice penale);
- xii) delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 (perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)¹⁴.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (articolo 24-*ter* del Decreto):

- i) associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale);

¹⁰ Così modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

¹¹ Così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione.

¹² Così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione.

¹³ Così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione.

¹⁴ Introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

- ii) associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-*bis* del codice penale);
- iii) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* del codice penale);
- iv) sequestro di persona a scopo estorsione (articolo 630 del codice penale);
- v) produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- vi) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- vii) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5, del codice di procedura penale).

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (articolo 25-*bis* del Decreto):

- i) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale);
- ii) alterazione di monete (articolo 454 del codice penale);
- iii) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale);
- iv) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale);
- v) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale);
- vi) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale);
- vii) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale);
- viii) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale);
- ix) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale);
- x) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (articolo 25-*bis*.1 del Decreto):

- i) turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale);
- ii) illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-*bis* del codice penale);
- iii) frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale);
- iv) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale);
- v) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale);
- vi) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale);
- vii) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-*ter* del codice penale);
- viii) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* del codice penale).

REATI SOCIETARI (articolo 25-*ter* del Decreto):

- i) false comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile);
- ii) fatti di lieve entità (articolo 2621-*bis* del codice civile);
- iii) false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile);
- iv) impedito controllo (articolo 2625 del codice civile);
- v) indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile);
- vi) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile);
- vii) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile);
- viii) operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile);
- ix) omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-*bis* del codice civile);
- x) formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile);
- xi) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile);
- xii) corruzione fra privati (articolo 2635 del codice civile)¹⁵;
- xiii) istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile)¹⁶;

¹⁵ Introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012.

¹⁶ Introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38.

- xiv) illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile);
- xv) aggio (articolo 2637 del codice civile);
- xvi) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).

DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (articolo 25-*quater* del Decreto):

Si tratta di reati previsti dal codice penale aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9 dicembre 1999. In particolare:

- i) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* del codice penale);
- ii) assistenza agli associati (articolo 270-*ter* del codice penale);
- iii) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quater* del codice penale);
- iv) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1 del codice penale);
- v) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quinquies* del codice penale);
- vi) condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies* del codice penale);
- vii) attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del codice penale);
- viii) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280-*bis* del codice penale);
- ix) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-*bis* del codice penale).

REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (articolo 25-*quater*.1 del Decreto):

si tratta del delitto previsto dall'articolo 583-*bis* del codice penale.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (articolo 25-*quinquies* del Decreto):

- i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale);
- ii) prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale);
- iii) pornografia minorile (articolo 600-*ter* del codice penale);

- iv) detenzione o di accesso a materiale pornografico (articolo 600-*quater* del codice penale)¹⁷;
- v) pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1 del codice penale);
- vi) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies* del codice penale);
- vii) tratta di persone (articolo 601 del codice penale);
- viii) acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale);
- ix) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale);
- x) violenza sessuale (articolo 609-*bis* del codice penale);
- xi) atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale);
- xii) corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* del codice penale);
- xiii) violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* del codice penale);
- xiv) adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* del codice penale)¹⁸.

ABUSI DI MERCATO (articolo 25-*sexies* del Decreto):

A. Reati

- i) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del TUF)¹⁹;
- ii) manipolazione del mercato (articolo 185 del TUF).

B. Illeciti amministrativi (*ex* articolo 187-*bis* TUF)

- i) abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 187-*bis* del TUF);
- ii) manipolazione del mercato (articolo 187-*ter* del TUF).

REATI TRANSNAZIONALI (articolo 10 – legge 16 marzo 2006, n. 146):

- i) associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale);
- ii) associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-*bis* del codice penale);

¹⁷ Così come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

¹⁸ Modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

¹⁹ Così come modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

- iii) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- iv) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- v) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* del codice penale);
- vi) favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale);
- vii) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O DI LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (articolo 25-*septies* del Decreto):

- i) omicidio colposo (articolo 589 del codice penale);
- ii) lesioni personali colpose (articolo 590, terzo comma, del codice penale).

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (articolo 25-*octies* del Decreto):

- i) ricettazione (articolo 648 del codice penale)²⁰;
- ii) riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale)²¹;
- iii) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale)²²;
- iv) auto-riciclaggio (articolo 648-*ter*.1 del codice penale)²³.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (articolo 25-*octies*.1 del Decreto)²⁴:

²⁰ Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 entrato in vigore in data 15 dicembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

²¹ Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 entrato in vigore in data 15 dicembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

²² Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 entrato in vigore in data 15 dicembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

²³ Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 entrato in vigore in data 15 dicembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

²⁴ Introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, entrato in vigore dal 14 dicembre 2021, in attuazione della direttiva UE 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

- i) indebitto utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-*ter* del codice penale);
- ii) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-*quater* del codice penale);
- iii) frode informatica (articolo 640-*ter* del codice penale).

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (articolo 25-*novies* del Decreto):

- i) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171, comma 1, lettera a-*bis*) e comma 3, della legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- ii) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-*bis* della legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- iii) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-*ter* della legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- iv) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-*septies* della legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- v) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-*octies* della legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- vi) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 174-*quinqies* della legge del 22 aprile 1941, n. 633).

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (articolo 25-*decies* del Decreto):

- i) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* del codice penale).

REATI AMBIENTALI (articolo 25-*undecies* del Decreto):

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- i) inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*);
- ii) disastro ambientale (articolo 452-*quater*);
- iii) delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinqies*);
- iv) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*);
- v) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies*);

- vi) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis)²⁵;
- vii) distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis)²⁶.

Con riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale – Sanzioni penali*”:

- i) scarichi sul suolo (articolo 103);
- ii) scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 104);
- iii) scarichi in reti fognarie (articolo 107);
- iv) scarichi di sostanze pericolose (articolo 108);
- v) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256);
- vi) bonifica dei siti (articolo 257);
- vii) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258);
- viii) traffico illecito di rifiuti (articolo 259);
- ix) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2);
- x) sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, commi 6, 7 e 8);
- xi) reati in materia di emissioni (articolo 279, comma 5);
- xii) sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (articolo 137).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, “*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*”:

- i) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (articolo 1, commi 1 e 2);
- ii) importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e

²⁵ Come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121.

²⁶ Come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121.

successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (articolo 2, commi 1 e 2);

- iii) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (articolo 6);
- iv) falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202, "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- i) inquinamento colposo (articolo 9);
- ii) inquinamento doloso (articolo 8).

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (articolo 25-*duodecies* del Decreto):

- i) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- ii) impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, commi 12 e 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

DELITTI LEGATI AL RAZZISMO E XENOFOBIA (articolo 25-*terdecies* del Decreto):

- i) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-*bis* del codice penale – articolo 3, comma 3-*bis*, legge 13 ottobre 1975, n. 654).

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (articolo 25-*quaterdecies* del Decreto):

- i) frode in competizioni sportive (articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- ii) esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

REATI TRIBUTARI (articolo 25-*quingiesdecies* del Decreto):

- i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articoli 2 e 2 *bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, cui si riferiscono anche i successivi rimandi);
- ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);
- iii) dichiarazione infedele (articolo 4);

- iv) omessa dichiarazione (articolo 5);
- v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8);
- vi) occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);
- vii) indebita compensazione (articolo 10-*quater*);
- viii) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11).

CONTRABBANDO.

Si tratta dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico Doganale):

- i) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (articolo 282);
- ii) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (articolo 283);
- iii) contrabbando nel movimento marittimo delle merci (articolo 284);
- iv) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (articolo 285);
- v) contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286);
- vi) contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (articolo 287);
- vii) contrabbando nei depositi doganali (articolo 288);
- viii) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (articolo 289);
- ix) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (articolo 290);
- x) contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (articolo 291);
- xi) contrabbando di tabacchi lavorati esteri e circostanze aggravanti (articoli 291-*bis* e 291-*ter*);
- xii) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater*);
- xiii) altri casi di contrabbando (articolo 292).

1.2. L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti,

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono, dunque:

- (i) sanzioni pecuniarie;
- (ii) sanzioni interdittive;
- (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- a) risarcito il danno o lo abbia riparato;
- b) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- c) messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- d) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni.

L'applicazione di esse è prevista solo per alcuni dei Reati specificamente indicati nel Decreto.

Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti: (i) che l'Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del Reato sia stata agevolata da carenze del modello organizzativo; ovvero, in alternativa, (ii) che vi sia stata reiterazione del Reato.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri già indicati più sopra per le misure pecuniarie. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Fra le varie misure interdittive, quella della sospensione dall'esercizio dell'attività non può esser comminata se non

quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. È anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni successivi all'interdizione temporanea dall'attività e se ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.3. L'adozione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei Reati;
- b) prevedere o fare rinvio a specifici protocolli che regolino la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare le risorse finanziarie idonee ad implementare un sistema di organizzazione tale da prevenire la commissione dei Reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello;
- e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

CAPITOLO 2.

Adozione del Modello da parte di PFM.

2.1. Adozione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2021, PFM ha adottato il Modello e nominato l'Organismo di Vigilanza, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2. Le Linee Guida Confindustria e i “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza”.

Il Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento²⁷ redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nella predisposizione del Modello, PFM si è ispirata alle Linee Guida Confindustria e ai Principi quali utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del Decreto.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli possono essere così sintetizzati:

- a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - i) Codice Etico;
 - ii) sistema organizzativo;
 - iii) procedure aziendali;
 - iv) poteri autorizzativi e di firma;
 - v) sistemi di controllo e gestione;
 - vi) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- a) verificabilità, documentabile, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- b) documentazione dei controlli;

²⁷ Così come modificati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

- c) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- d) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - i) autonomia;
 - ii) indipendenza;
 - iii) professionalità;
 - iv) continuità di azione;
- e) obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida Confindustria o alla *best practice* applicata non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel Decreto, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alla *best practice* italiana in materia.

In particolare, i Principi propongono una precisa metodologia da adottare per la predisposizione del Modello, che prevede:

- A) una fase preliminare, durante la quale si compirà:
 - 1. l'effettuazione di un *check-up* aziendale, volto all'acquisizione di informazioni anche documentali rappresentative e descrittive della struttura, della organizzazione e della concreta gestione dell'Ente (il tutto tenendo traccia tramite compilazione di verbali);
 - 2. la verifica del *risk assessment* in ottica 231, per accertare la presenza ed il funzionamento di opportuni presidi che garantiscono la conformità delle attività (*policy* aziendali, regole formali, principi di comportamento e azioni di controllo);
 - 3. l'individuazione della soglia di rischio accettabile e *gap analysis*: solo se il livello di rischio verificato è considerato superiore a quello accettabile, sarà necessario intervenire attraverso operazioni di *risk reduction/risk mitigation*;
- B) in seguito alla fase preliminare, l'elaborazione del Modello, sempre seguendo le linee guida e perseguendo:
 - 1. l'integrazione tra Modello e altri sistemi aziendali di gestione e controllo, in quanto questi, ove già presenti, non sostituiscono mai il Modello;

2. l'individuazione delle Attività Sensibili nel cui ambito possono essere effettivamente commessi dei Reati;
3. l'integrazione dei controlli, mediante la verifica che le componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e che il Modello nel suo complesso sia a sua volta integrato nel piano organizzativo della Società al fine di garantire un assetto unitario;
4. la tracciabilità di ogni processo per la quale ogni azione sia riscontrabile e verificabile;
5. la segmentazione dei processi in modo tale che nessuno di questi venga gestito da un unico individuo al fine di incrementare il livello di controlli.

2.3. Le caratteristiche del Modello.

Gli elementi che il presente Modello possiede sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia.

L'efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei a identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, e atti a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e gli strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei a identificare “*sintomatologie da illecito*”.

La specificità.

La specificità di un modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'articolo 6, comma 2, lettera a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

È altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'Ente e dei processi di attuazione nei settori “sensibili”, così come previsto dall'articolo 6, comma 2 lettera b) del Decreto.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione per la gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del modello.

Il modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni dell'Ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia dell'Ente medesimo.

L'attualità.

Riguardo a tale aspetto un modello è idoneo a ridurre i rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

2.4. Funzione e scopo del Modello.

PFM è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei Reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, *Partner* e Fornitori.

Inoltre, la Società è consapevole che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance*, in quanto limitano il rischio di commissione dei Reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001.

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari del Modello. A tal fine, viene di seguito individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei suoi Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da PFM perché contraria alle norme di deontologia cui essa s'ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a PFM di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti, nei *Partner*, nei Fornitori e in tutti coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

A tal riguardo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi procedurali indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

- a) separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia, e/o lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- b) tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo, sia cartaceo che elettronico;
- c) adeguato livello di formalizzazione.

2.5. Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare.

Per l'identificazione delle Attività Sensibili si è proceduto:

- 1) all'esame preliminare della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: visura camerale della Società, organigramma societario, statuto sociale, manuale qualità ISO 9001:2015, certificazione-rapporto di *audit*, documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DVR, nomina RSPP, nomina Medico Competente, individuazione del Preposto), contratti (clienti, Fornitori);
- 2) alle interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse.

As is e Gap Analysis.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, la Società ha individuato – insieme ai propri Consulenti legali ed aziendali – le proprie Attività Sensibili relativamente alla situazione aziendale esistente (*as-is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello.

2.6. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è così composto:

- i) una “Parte Generale”, contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii) una “Parte Speciale”, suddivisa in n. 12 “Parti Speciali” ciascuna relativa alle diverse categorie di Reato applicabili alla Società in ragione dell'attività dalla stessa svolta, ossia:
 - 1) **“Parte Speciale A**, denominata *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001”*;
 - 2) **“Parte Speciale B**, denominata *“Reati societari – articolo 25-ter del Decreto Legislativo 231/2001”*;
 - 3) **“Parte Speciale C**, denominata *“Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati – articolo 25-ter, comma 1, lettera s-bis) del Decreto Legislativo 231/2001”*;
 - 4) **“Parte Speciale D**, denominata *“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore – articoli 24-bis e 25-novies del Decreto Legislativo 231/2001”*;
 - 5) **“Parte Speciale E**, denominata *“Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali – articoli 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146”*;
 - 6) **“Parte Speciale F** denominata *“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – articoli 25-octies e 25-octies.1 del Decreto Legislativo 231/2001”*;
 - 7) **“Parte Speciale G**, denominata *“Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro – articolo 25-septies del Decreto Legislativo 231/2001”*;
 - 8) **“Parte Speciale H**, denominata *“Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – articolo 25-duodecies del Decreto Legislativo 231/2001”*;
 - 9) **“Parte Speciale I**, denominata *“Reati di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio – articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto Legislativo 231/2001”*;

- 10) “**Parte Speciale J**, denominata “*Reati tributari – articolo 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001*”;
- 11) “**Parte Speciale K**, denominata “*Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – articolo 25-decies del Decreto Legislativo 231/2001*”;
- 12) “**Parte Speciale L**, denominata “*Delitti contro la personalità individuale – articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001*”.

2.6.1. Principi generali cui si ispira il Modello.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda (rilevati in fase di “*as-is analysis*”), ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Detto Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, PFM ha individuato i seguenti presidi:

- a) il Codice Etico adottato dalla Società;
- b) la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società;
- c) la formazione del personale;
- d) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- e) il sistema procedurale.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- A. le Linee Guida Confindustria, i Principi e la *best practice* italiana esistente in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
- B. i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - i) l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a PFM del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - ii) la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - iii) l’attività da parte dell’OdV di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);

- iv) la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- C. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, ed in particolare:
- i) la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
 - ii) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - iii) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - iv) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- D. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore delle operazioni poste in essere nell'ambito delle Attività Sensibili.

2.6.2. La procedura di adozione, modifica ed integrazione del Modello.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società, in un'ottica di ricerca dell'eccellenza anche in materia di *corporate governance*, ritiene che la stessa costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro i quali operano in nome e/o per conto di PFM, affinché pongano in essere, nell'espletamento delle rispettive attività, comportamenti corretti e atti a prevenire il rischio di commissione dei Reati c.d. presupposto previsti dal Decreto.

Per tale motivo, PFM ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione del presente Modello, la cui adozione è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo.

2.7. Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) ai Consulenti, *Partner*, Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 5 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti:

- a) il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che PFM riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i suoi Destinatari;
- b) il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto).

CAPITOLO 3.

La Società ed architettura del sistema normativo interno.

3.1. La Società.

PFM è una società costituita nel 2012 che ha per oggetto: (i) la raccolta, la gestione, la produzione, l'elaborazione e la vendita di informazioni e contenuti commerciali finalizzati al *marketing*, *web-marketing*, *e-mail marketing*, ivi compresa l'editoria medica e le pubblicazioni tecnico-scientifiche con qualsiasi supporto tecnico divulgativo funzionali alle esigenze del settore medico di riferimento, così come la fornitura di servizi accessori e funzionali alle esigenze degli utenti (in questo caso, personale medico e di ricerca); (ii) la raccolta, la gestione e la vendita di spazi pubblicitari anche su mezzi digitali legati alla gestione commerciale; (iii) l'assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza riferibili all'attività su enunciata; (iv) la produzione, la gestione, il noleggio e il licensing di applicazioni *software* proprie o di terzi e la ricerca e lo sviluppo di soluzioni applicative informatiche e la loro gestione; (v) la ricerca, lo sviluppo e la gestione di soluzioni *internet*, *extranet*, *intranet* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, portali *internet*, *web TV*, *web radio*, video portali, ecc.); (vi) le produzioni video (televisive, cinematografiche, *internet* e su altri mezzi *broadband* e *narrowband*); (vii) lo sviluppo e la gestione di soluzioni di comunicazione multimediale, informatiche, grafiche, di animazione digitale 2D e 3D; (viii) la gestione di archivi tradizionali e digitali, di banche dati e di data base; (ix) il commercio elettronico, cosiddetto "*e-commerce*" in conto proprio e la gestione dello stesso per conto di terzi; (x) il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, articoli medicali ed ortopedici; (xi) le attività prevalentemente orientate alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (xii) l'analisi, valutazione e valorizzazione di qualsiasi attività imprenditoriale che abbia le caratteristiche dell'innovazione nel prodotto o nel processo o nella strategia di mercato; (xiii) il raggiungimento, attraverso l'acquisizione di partecipazioni sociali ovvero rami di azienda, di verticalizzazioni di mercato ovvero la creazione di gruppi integrati in settori ad alto valore aggiunto; (xiv) l'acquisizione da terzi in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo: (a) della proprietà e titolarità di soluzioni tecniche, tecnologiche, strumenti informatici (sia *hardware* sia *software*), segni distintivi, *database*, materiali, brevetti o altri *asset* tutelati da diritti di proprietà intellettuale utili o necessari per lo svolgimento di tutte le attività che precedono; e (b) del diritto di utilizzo – ivi incluso il diritto di consentire il diritto di utilizzo a terzi – di soluzioni tecniche, tecnologiche, strumenti informatici (sia *hardware* sia *software*), segni distintivi, *database*, materiali o altri *asset* tutelati da diritti di proprietà intellettuale utili o necessari per lo svolgimento di tutte le attività che precedono; (xv) lo sviluppo, la creazione, la definizione e ove applicabile la brevettazione e la registrazione di diritti di proprietà intellettuale relativi alla attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di cui ai punti precedenti, mirata alla costruzione di un portafoglio di beni immateriali ad alto contenuto tecnologico e non solo.

L'attività amministrativa e commerciale di PFM è svolta presso la sede sociale in Milano, via Enrico Toti n. 4.


3.2. La Corporate Governance di PFM.

Il vertice aziendale è composto dall'organo amministrativo, attualmente costituito dal Consiglio di Amministrazione, cui riportano i seguenti responsabili:

- a) Responsabile dell'Amministrazione;
- b) *Administration Officer*;

- c) Segretaria;
- d) *Junior Financial Officer*;
- e) *Junior Financial Analyst*;
- f) Responsabile del *Corporate Affairs*;
- g) *Digital Marketing e Social Media Manager*;
- h) *IT Manager Sn (GDPR -Data Protection Officer)*;
- i) Responsabile della *Business Unit Circuito Farmacie*;

secondo lo schema organizzativo funzionale qui di seguito rappresentato.



Le regole di *governance* della Società sono definite nello Statuto.

3.3. Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.

Il sistema di controllo interno adottato dalla Società è rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di

identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione e all'OdV che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

3.4. Individuazione delle Attività Sensibili e piano dei controlli.

L'analisi dei rischi condotta ai fini dell'adozione del Modello e per l'aggiornamento di questo ha consentito l'individuazione delle principali Aree a Rischio della Società e delle connesse Attività Sensibili in relazione ai seguenti Reati:

- a) articolo 24 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*;
- b) articolo 24-bis del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*;
- c) articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali”*;
- d) articolo 25 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”*;
- e) articolo 25-bis del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”*;
- f) articolo 25-bis.1 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Delitti contro l’industria e il commercio”*;
- g) articolo 25-ter del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Reati societari”*;
- h) articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Delitti contro la personalità individuale”*;
- i) articolo 25-septies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*;
- j) articolo 25-octies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”*;
- k) articolo 25-octies.1 del Decreto Legislativo 231/2001: *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*;
- l) articolo 25-novies del Decreto Legislativo 231/2001: *“Reati in materia di violazione del diritto d’autore”*;

- m) articolo 25-*decies* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”;
- n) articolo 25-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”;
- o) articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001: “*Reati tributari*”.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato sopra elencata.

L’Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell’evoluzione legislativa o dell’attività della Società – potranno essere comprese nel novero delle Attività Sensibili.

I profili di rischio inerenti ai Reati previsti dal Decreto non ricompresi nell’elenco sopra riportato si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Modello e dai principi di cui al Codice Etico ovvero non applicabili alla Società.

CAPITOLO 4.

L'Organismo di Vigilanza.

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della Società, caratterizzato da *autonomia, indipendenza, continuità di azione*, nonché in possesso di *professionalità e onorabilità* adeguate al ruolo.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa quanto segue.

A. Autonomia e indipendenza.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, amministratore delegato, consiglio di amministrazione, amministratore unico), che sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e che sia dotato di risorse finanziarie adeguate delle quali potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (quali ad esempio: consulenze specialistiche, eventuali trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni con poteri di tipo esecutivo.

B. Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza, e se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 ("*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge del 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- iii) coloro che siano stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a) per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
- b) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- c) alla reclusione, per un tempo non inferiore a 2 (due) anni, per un qualunque delitto non colposo;
- d) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, fatto salvo il caso di sentenze emesse ex articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale comportanti l'applicazione di sole sanzioni pecuniarie di importo non superiore a Euro 1.500,00;
- iv) coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- v) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187-*quater* del TUF (D.lgs. 58/1998).

C. Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

D. Continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

L'OdV:

- i) cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento;
- ii) non svolge mansioni esecutive che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Le decisioni relative alla individuazione e nomina dei componenti dell'OdV sono demandate all'organo amministrativo tra le figure riconosciute come le più adeguate ad assumere tale ruolo in quanto in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione e delle capacità specifiche in tema di attività ispettive e di consulenza, oltre a non versare in condizioni di conflitto di interessi e a non avere relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice aziendale.

4.2. Durata in carica.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'organo amministrativo mediante apposita deliberazione: a tal riguardo, al momento della nomina devono essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* deve essere allegato al relativo verbale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'organo amministrativo.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti (ovvero, in caso di unico membro, il componente) dell'Organismo di Vigilanza:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati all'interno dell'organo amministrativo della Società;
- b) non devono svolgere funzioni con poteri di tipo esecutivo;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al collegio sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli eventuali amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera B del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza (nel caso di organismo collegiale) l'insorgere di eventuali condizioni ostative e/o la perdita delle condizioni di cui sopra.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza

automatica, il/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza non può/possono essere revocati dall'organo amministrativo della Società se non per giusta causa.

A tal proposito, rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca, a titolo meramente esemplificativo:

- a) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del Decreto, risultante una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da una sentenza di patteggiamento;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.8;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e procedere alla nomina di un organismo *ad interim*.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'organo amministrativo provvede a nominare nuovi componenti.

4.3. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Su di un piano più operativo, all'OdV sono affidati i compiti di seguito riportati.

A. Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni.

- 1) Suggestire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello.
- 2) Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Presidente le possibili aree di intervento.

- 3) Valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Presidente le possibili aree di intervento.
- 4) Indicare nella relazione annuale all'organo amministrativo di cui al paragrafo 4.6 le opportune integrazioni, ad esempio, ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
- 5) indicare nella relazione annuale all'organo amministrativo di cui al paragrafo 4.6 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

B. Verifiche e controlli.

- 1) Condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili.
- 2) In ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'Organismo di Vigilanza, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifiche attività poste in essere da PFM, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporre in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati.
- 3) Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione degli Organi Sociali (si veda in dettaglio il successivo paragrafo 4.6).
- 4) Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale (sia cartacea sia informatica) che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: (a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre PFM al rischio di commissione di uno dei Reati; (b) sui rapporti con Consulenti, *Partner* e Fornitori che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili.
- 5) Attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- 6) Sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne.

C. Formazione.

- 1) Definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi in favore di Dipendenti e Organi Sociali, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto.

- 2) Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria per una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- 3) Far predisporre ed aggiornare con continuità lo spazio nell'*intranet* della Società contenente tutte le informazioni relative al D.lgs. 231/2001, al Codice Etico ed al Modello.

D. Sanzioni.

- 1) Coordinarsi con il *management* aziendale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di quest'ultimo – e in particolare degli incaricati della gestione delle risorse umane – in merito alla decisione e all'irrogazione dei medesimi (si rinvia in relazione a tale punto al successivo capitolo 6 della presente Parte Generale).

4.4. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV *ex lege* ha autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale ovvero poteri sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: (i) il controllo delle attività e delle aree di competenza; (ii) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; (iii) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti o, qualora tale funzione non fosse prevista dall'organigramma, ai quadri, specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nell'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano Dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo, sentito, laddove necessario, il responsabile delle risorse umane.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- a) potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- b) potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, di revisori e di Consulenti esterni;
- c) potere di raccogliere informazioni presso tutti i Destinatari del presente Modello, in relazione a tutte le attività della Società;
- d) potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione con il Presidente per affrontare questioni urgenti;
- e) potere di richiedere ai titolari delle funzioni aziendali di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- f) potere di avvalersi di Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, l'organo amministrativo dovrà approvare ogni anno un *budget* di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività attraverso le strutture aziendali preposte, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;
- g) potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso.

4.5. Regole di convocazione e di funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base delle specifiche di seguito riportate:

- a) l'Organismo di Vigilanza si riunisce (ovvero in caso di organismo monocratico si reca presso la Società) con cadenza trimestrale e la relativa documentazione deve essere distribuita almeno 3 (tre) giorni prima della seduta;
- b) le sedute potranno tenersi di persona ovvero per video o teleconferenza (o in combinazione);
- c) il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere, in caso di comprovate esigenze, che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- d) in caso di organismo collegiale, per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- e) l'Organismo di vigilanza delibera all'unanimità dei presenti; in caso di mancanza di unanimità, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in tal caso, viene data immediata informativa all'organo amministrativo;
- f) i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali sono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

4.6. Flussi informativi dell'OdV verso gli organi sociali.

L'OdV riferisce agli Organi Sociali in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV:

- a) con cadenza semestrale, informa l'organo amministrativo della Società in merito all'attività svolta;
- b) con cadenza annuale, informa l'organo amministrativo della Società in merito all'attività svolta nell'anno in corso, nonché in relazione ad eventuali criticità (e spunti per il miglioramento), sia con riferimento a comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- c) immediatamente, informa l'organo amministrativo della Società, al verificarsi di situazioni straordinarie e/o in caso di segnalazioni ricevute che rivestano il carattere dell'urgenza.

L'OdV predispose annualmente una relazione scritta per l'organo amministrativo, ove sia contenuta:

- a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo capitolo 7 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
- b) il piano di attività previsto per l'anno successivo.

L'organo amministrativo della Società ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione di tale organo per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per diversi profili specifici, come ad esempio:

- a) con la funzione legale (ove presente), amministrativa e la funzione responsabile della segreteria societaria per gli adempimenti sociali che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- b) con il responsabile della gestione del personale in ordine alla formazione e ai provvedimenti disciplinari;
- c) con i responsabili della funzione amministrativa in ordine alla gestione dei flussi finanziari;
- d) con il datore di lavoro e/o il soggetto delegato per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- e) con il responsabile dell'*information technology*.

In aggiunta a quanto sopra previsto la Società adotta un'apposita procedura al fine di meglio precisare i flussi di informazione da e verso l'OdV.

4.7. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità di PFM ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) i Dipendenti e gli Organi Sociali devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- b) i Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello di cui vengano a conoscenza;
- c) i Consulenti, i *Partner* e i Fornitori, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- a) dai Dipendenti, al superiore gerarchico, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico, o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV, che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime, purché sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili a suo insindacabile giudizio;
- b) da Consulenti, *Partner* e Fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di PFM, la cui segnalazione dovrà essere trasmessa direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

In ogni caso, PFM garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Consulenti, i *Partner* e i Fornitori devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati, qualora tali indagini coinvolgano PFM o i suoi Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, *Partner*, Fornitori;
- b) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

In ogni caso devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, le informazioni relative:

- i) alle risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare concreta attuazione al Modello (attività di monitoraggio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- ii) le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle proprie attività.

In ogni caso, qualora uno dei soggetti sopra indicati non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo 4.7, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

L'OdV, inoltre, ha il diritto di richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da PFM, secondo modalità dallo stesso stabilite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, la Società adotta un'apposita procedura al fine di meglio precisare i flussi di informazione da e verso l'OdV.

4.8. Modalità delle segnalazioni.

Qualora uno dei Dipendenti desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, dovrà riferire al suo diretto superiore (o al suo riporto), il quale canalizzerà la suddetta segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia alcun esito, ovvero nel caso in cui il Dipendente lo preferisca, la segnalazione potrà essere effettuata direttamente nei confronti dell'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Per ciò che concerne i Consulenti, i *Partner*, i Fornitori e gli Organi Sociali, potranno fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 4.7 direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all'Organismo di Vigilanza di PFM Sintesi S.r.l.;
- b) a mezzo *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica odv@pfmsintesi.com.

4.9. Obblighi di riservatezza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.4 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

4.10. Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, in caso di ricezione di una segnalazione ai sensi del paragrafo 4.8 che precede, provvede senza indugio a verificarne la fondatezza attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati nel rispetto, in ogni caso, del principio di riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione delle competenti strutture aziendali.

Nel caso in cui, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza provvederà, tenuto conto della natura della segnalazione, a:

- i) comunicare l'esito dell'accertamento al soggetto responsabile della struttura aziendale a cui appartiene l'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi compresi i provvedimenti disciplinari ove ne sussistano i relativi presupposti;
- ii) comunicare l'esito dell'accertamento al vertice societario per consentire ogni ulteriore azione che si rendesse necessaria al fine di tutelare gli interessi della Società;
- iii) suggerire, ove pertinente, alla Società la presentazione di denunce alle autorità competenti.

4.11. Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 (dieci) anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV stesso in formato cartaceo e/o elettronico.

4.12. Whistleblowing: la tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti.

Le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 4.8 e, in generale, tutte le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i Dipendenti e/o collaboratori siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, rientrano nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*.

È vietato, pertanto, porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del Decreto.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato delle segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di relativa competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

A tal riguardo, si precisa che, in conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante medesimo.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure siano fondate su ragioni

estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 6 “*Sistema Sanzionatorio*”.

CAPITOLO 5.

La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è preciso obiettivo di PFM quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future.

Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

5.1.1. La comunicazione iniziale.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della sua adozione.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un *set* informativo (ad esempio, CCNL, Modello, Decreto, Codice Etico, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

5.1.2. La formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, PFM cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

- a) *meeting* aziendali;
- b) corsi istituzionali (in aula ovvero *web-based*) aventi ad oggetto specifiche Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, avvalendosi della collaborazione degli incaricati della gestione delle risorse umane o di Consulenti esterni.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel capitolo 6 che segue.

5.2. Informazione dei Consulenti, Partner e Fornitori.

Relativamente ai Consulenti, ai *Partner* e ai Fornitori, gli stessi devono essere informati al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, che PFM ha adottato il presente Modello e il Codice Etico e quali sono i principi fondamentali a cui gli stessi si ispirano e le conseguenze in caso di loro violazione.

CAPITOLO 6.

Sistema sanzionatorio.

6.1. Funzione del sistema sanzionatorio.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV e ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da PFM, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (di seguito "**Statuto dei Lavoratori**").

6.2. Dipendenti soggetti al CCNL.

6.2.1. Sistema sanzionatorio.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti Dipendenti, esse saranno irrogate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

b) incorre nel provvedimento della multa sino a 3 (tre) ore di lavoro il lavoratore che:

violi più volte le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;

c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a 3 (tre) giorni il lavoratore che:

nel violare le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di PFM, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda;

d) incorre nel provvedimento del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

e) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che:

nel violare le procedure interne previste dal Modello, ovvero adottando, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento palesemente non conforme alle prescrizioni del presente Modello, determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- i) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- ii) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- iii) alle mansioni del lavoratore;
- iv) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- v) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

È fatta salva la possibilità per la Società di chiedere il risarcimento dei danni derivante dalla violazione del Modello da parte del dipendente. Tale risarcimento, ove eventualmente richiesto, sarà commisurato:

- i) al livello di responsabilità del dipendente autore dell'illecito;
- ii) al grado di intenzionalità del comportamento del dipendente;

- iii) all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- iv) alla gravità degli effetti della condotta censurata, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta (ai sensi e per gli effetti del Decreto) a seguito della commissione della violazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri conferiti dall'organo amministrativo della Società e, pertanto, responsabili ultimi della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono i soggetti aziendali a ciò delegati, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, ove opportuno, anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

È in ogni caso attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

6.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprono la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

6.4. Misure nei confronti dell'organo amministrativo.

In caso di violazione del Modello da parte dell'organo amministrativo della Società, l'OdV informa prontamente l'Assemblea, affinché provveda ad assumere le opportune iniziative.

In caso di accertata violazione da parte dell'organo amministrativo della Società, sono applicabili le seguenti misure:

- i) censura e/o richiamo formale;
- ii) revoca della carica.

La misura di cui al precedente punto ii) dovrà essere in ogni caso applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 del codice civile.

6.5. Misure nei confronti dei membri dell'OdV.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV informeranno immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.6. Misure nei confronti dei Consulenti, Partner e Fornitori.

Ogni violazione da parte di Consulenti, *Partner* e Fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

CAPITOLO 7.

Verifiche sull'adeguatezza del Modello.

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti effettivi dei Destinatari ed il Modello stesso), l'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati.

Tale attività si concretizza, tra le altre cose, in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati da PFM in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, con verifiche a campione, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto del *report* annuale di cui al paragrafo 4.6. In particolare, in caso di esito negativo delle verifiche espletate, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'attività per l'anno successivo, le proposte di miglioramenti da attuare.